

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 30 dicembre 2024, n. 888

[ID VIP 10895] - Impianto agrivoltaico denominato "PVA004 RUVO LAMA PAGLIARA", di potenza pari a 12,7 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Ruvo di Puglia, località Lama Pagliara.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: SANTA BARBARA ENERGIA S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 115435 del 24.06.2024, acquisita in pari data al prot. n. 313233 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 322979 del 27.06.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 479622 del 03.10.2024, con la quale il Comune di Ruvo di Puglia ha espresso da ultimo parere non favorevole;
- nota prot. n. 380955 del 26.07.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Bari, ha formulato le osservazioni ivi indicate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10895, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo all'impianto agrivoltaico denominato "PVA004 RUVO LAMA PAGLIARA", di potenza pari a 12,7 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Ruvo di Puglia, località Lama Pagliara, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "SANTA BARBARA ENERGIA" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 10895.pdf - 113f4a3fe7a1a93b865a24165ea533b69c4aab0938b945c2e53a61d2ef8d99be

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10895

Tipologia di progetto: Agrivoltaico
Potenza: 12,7 MWp
Ubicazione Impianto: Ruvo di Puglia (Ba)
Proponente: Santa Barbara Energia s.r.l..

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "PVA004 RUVO LAMA PAGLIARA", E DELLE RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, SITO NEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BA).

INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA DI PROGETTO

Il progetto di impianto agrivoltaico Santa Barbara è situato a sud-ovest del Comune di Ruvo di Puglia, nella provincia di Bari, in località Lama Pagliara. L'estensione complessiva dei terreni in disponibilità della Santa Barbara Energia srl sono per la maggior parte destinate a seminativo e parzialmente a mandorleto.

I terreni a seminativo, pari a 18,3 ha sono coltivati a lenticchia e coincidono con l'area di intervento denominata CAMPO 2.

I terreni a mandorleto hanno un'estensione di circa 2,5 ha e coincidono con l'area di intervento denominata CAMPO 1.

L'inquadramento cartografico delle aree occupate dall'impianto interessa particelle catastali afferenti ad un unico Foglio di mappa catastale n. 85 appartenente al Comune di Ruvo di Puglia, particelle n. 30,307,321,322,324,332,333,334 e particelle di proprietà di AQP n. 388,390,392,393.

L'intorno di riferimento ricade nella figura territoriale n. 5.1 "La piana olivicola del nord barese" dell'ambito n. 5 "Puglia centrale" che comprende i territori della bassa Murgia che si estendono dalla costa adriatica fino al gradone pedemurgiano. Si riporta quanto indicato nel SIA del proponente circa l'inquadramento territoriale dell'area di progetto: *" I ripiani della Puglia centrale, pianeggianti o debolmente inclinati alla base delle scarpate murgiane, coltivati ad uliveto con aree boschive e frequenti forme carsiche, presentano una valenza ecologica medio-alta... La matrice agricola ha una presenza significativa di boschi, siepi, muretti e filari con discreta contiguità a ecotoni e biotopi... L'agroecosistema si presenta sufficientemente diversificato e complesso."*; riconoscendone quindi il valore ambientale dell'area.

Il progetto ricade in Zona E3 – Rurale vincolata di interesse ambientale, ambito territoriale esteso (ATE) di tipo D.


Cavidotti

Si riporta quanto indicato dal proponente sull'avviso pubblico depositato:

“La connessione dell’impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale RTN avverrà su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV “Bari Ind/le 2 – Corato.... Questo in seguito alla previa realizzazione delle seguenti opere previste nell’intervento 512-P “Stazione 380/150 kV di Palo del Colle” del Piano di Sviluppo Terna: ricostruzione elettrodotto 150 kV “Corato - Bari Termica”.

Nella relazione archeologica si evidenzia che il cavidotto di connessione è interferente con alcuni siti mappati nelle Schede Multi poligonali della carta archeologica regionale (catalogo Mosi). Il cavidotto seguirà il tracciato del “Regio Tratturello Canosa Grumo e del Regio Tratturo Barletta Grumo e per la presenza di questi l’area viene indicata come di alto potenziale archeologico. Sempre nella relazione archeologica viene inoltre evidenziata che nei pressi dell’area di progetto è presente una viabilità antica che risalirebbe all’età del Bronzo poi inglobata e sostituita in parte dalla via Traiana.

Come si può osservare dalla cartografia le opere di connessione interessano diversi chilometri.



Stralcio catastale area di intervento e cavidotto

IDONEITÀ DELL'AREA di impianto

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

Dalla documentazione agli atti del proponente e dalle verifiche condotte:

- Nell'area interessata dal progetto non risultano installati impianti della stessa fonte;
- L'area di progetto non coincide con una area di un sito oggetto di bonifica;

- L'area di progetto non coincide né interamente né parzialmente con cave o miniere cessate, non recuperate e/o abbandonate;
- L'area di progetto non coincide con siti e impianti nelle disponibilità di Ferrovie e autostrade, né aeroportuale.

Si procede con la ricognizione secondo la verifica ai sensi dell'art 20 co. 8 lettera c-ter:

- Il progetto riguarda un impianto fotovoltaico.
- L'area di progetto non presenta vincoli ai sensi della Parte II del del D.Lgs. 42/2004.
- L'area di progetto è classificata come area agricola.
- L'area di progetto non è racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale.
- L'area di progetto non coincide con cave o miniere.
- L'area di progetto non coincide con un'area interna ad un impianto industriale o ad uno stabilimento.
- L'area di progetto non coincide con una area adiacente alla rete autostradale.


Si prosegue applicando il **7° criterio – art. 20 co.8 lett.c-quater e** conseguentemente con la ricognizione GIS per la **Verifica ai sensi del RR 24/2010.**

L'art. 2 del regolamento **RR 24/2010** recita che:

L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.


L'area in cui il progetto dovrebbe nascere si colloca in una zona che possiede un valore ambientale e paesaggistico interessante e tipico dell'area pedo murgiana ricca di masserie, di torri (si segnala Torre dei Guardiani centro di partenza per numerose escursioni del parco Alta Murgia e vie dell'acqua) e di aree boschive; infatti l'area è adiacente all'area SIC ZSC/ZPS IT9120007 Parco Nazionale dell'Alta Murgia proclamata di recente Geoparco mondiale Unesco, senza però ricadere al suo Interno ed è invece ricompresa in area vincolata IBA (Important Bird Areas - IBA 135).

Come si può osservare nella cartografia sottostante delle aree non idonee FER l'area di progetto si trova ricompresa in area IBA e dista a ovest circa 250 metri dal Parco Alta Murgia e circa 350 metri da sistemi di naturalità.



Cartografia aree non idonee FER area IBA e ZPS-SIC

Sempre sul lato ovest l'area di progetto si trova confinante con aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs 42/04).



Cartografia aree non idonee FER area di notevole interesse pubblico

Dalla **ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)**, approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, si rileva a ovest dell'area di intervento e nel **buffer dei 500 m** la presenza dei seguenti beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP):

- componenti idrologiche UCP vicolo idrogeologico
- componenti botanico vegetazionali BP boschi e UCP aree di rispetto dei boschi
- componenti delle aree protette BP Parchi UCP siti di rilevanza naturalistica
- componenti delle culture insediative BP immobili e aree di notevole interesse UCP testimonianze della stratificazione storica e aree di rispetto delle componenti culturali e insediative relativamente al sito storico culturale (masseria Jazzo Pagliara). Il regio tratturello Canosa -Ruvo è al di fuori del buffer.



Cartografia PPTR buffer 500 mt area di intervento

Consultando il sito del Ministero della Cultura (SITAP) una piccola porzione dell'area di intervento sempre situata a ovest è ricompresa e identificata come area sottoposta a vincoli statali D. Lgs. 42 /2004 decretati (vincoli ex artt. 136 e 157).



Fonte SITAP

Per tutto quanto sopra esposto l' idoneità dell'area non potrà dunque essere affermata ai sensi dell'art.20, co.8, lett.c-quater.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Il DM 10-9-2010 punto 16 individua requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio.

In particolare, il punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., **produzioni tradizionali**) e/o di **particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale**, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, che definiscono in generale elementi per una valutazione positiva dei progetti, risulta dai documenti esaminati:

- a) non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b)** per quanto riguarda la **valorizzazione potenziali energetici** delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio si segnala che nell'area non risulta presente impianti a biomassa;
- d) è previsto** il riutilizzo di aree precedentemente utilizzate per attività produttiva agricola;
- c)** è presente **il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio**, in quanto i moduli sono installati ad una altezza che consentono il loro utilizzo anche sotto i pannelli, pertanto l'impianto si può considerare del tipo 1, ossia l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole.
- f) il progetto non prevede la realizzazione di campi agricoli agrivoltaici sperimentali.**

e) per quanto riguarda l'integrazione dell'impianto nel contesto locale del paesaggio rurale il progetto in una prima fase non prevede il cambio di orientamento colturale pertanto si manterranno inalterate le caratteristiche vocazionali dell'area e quindi il contesto rurale, successivamente il seminativo verrà trasformato in oliveto/mandorleto.

Nella relazione agronomica e nella relazione sulle essenze di pregio del proponente si legge che **"tutte le particelle sono coltivate in regime biologico**. Sul seminativo vengono prodotti a rotazione cereali vernini e legumi. Tra i cereali si predilige l'utilizzo del frumento duro (*Triticum durum*) che rappresenta una produzione tipica della zona o di orzo (*Hordeum vulgare*). Lo si mette in rotazione con la **lenticchia IGP di Altamura** (*Vicia lens*).....Quindi il campo si caratterizza per la **produzione agro-alimentare di qualità**. Il mandorleto di 2,1 ettari presenta principalmente la cultivar Filippo Ceo, con alcune piante di Genco e mandorla amara." L'intero areale di riferimento nel quale il progetto si colloca è caratterizzato in generale da produzioni di qualità, infatti si legge nella relazione tecnica agronomica : *"Per quanto riguarda le aree a seminativo circostanti si accerta la produzione in regime biologico e la coltivazione della lenticchia di Altamura IGP essendo condotto dallo stesso proprietario; per gli uliveti intensivi di cultivar Coratina e i vigneti circostanti, trovandoci in un'area con produzione di vini a marchio IGP, DOC e DOCG e di olio DOP, non si esclude che possano essere colture di qualità o pregio. Tuttavia, non si rilevano interferenze dirette (eliminazione piante o riduzione Superficie Utile Utilizzata (SAU)) e indirette (es. riduzione della resa) sulle colture di pregio secondo la D.G.R. n. 3029 DEL 30/12/10, punto 4.3.2, istruzioni Tecniche e presenti in un intorno di 500m dall'impianto...*

Nella relazione agronomica si legge che il proponente intende convertire successivamente l'intera superficie a seminativo a oliveto e mandorleto che sono comunque coltivazioni tipiche della zona agricola di riferimento, senza però soffermarsi sulla scelta varietale, tipo di impianto, dotazione irrigua ecc, fondamentali per il rispetto delle norme indicate nei disciplinari di qualità, con il risultato certo di determinare una perdita di superficie utile alla coltivazione di colture erbacee di qualità (lenticchia IGP), e quindi sebbene si passi da una coltivazione estensiva ad una intensiva e di maggior reddito è pur vero che se non ben progettata si potrà interferire negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali di nicchia.

Inoltre, non si tiene conto che il passaggio ad una nuova e diversa coltivazione prevede la dotazione di mezzi agricoli consoni e il supporto irriguo almeno nei primi anni di avviamento dell'impianto su terreni le cui produzioni attuali sono avvengono in asciutto.

Dalla documentazione fotografica allegata dal proponente sono evidenti la presenza di muretti in pietra a secco lungo i confini e formazioni arboree e arbustive della macchia mediterranea con caratteristiche di pregio.

IL PROGETTO AGRIVOLTAICO

La realizzazione del nuovo impianto agrivoltaico denominato "PVA004 sarà composto da moduli fotovoltaici bifacciali al silicio, installati su strutture ad inseguimento di tipo biassiale ancorate nel terreno. Si legge che *"Il layout complessivo dell'impianto è stato progettato per massimizzare la potenza installata e la produzione agricola sottostante, cercando di valutare tutte le alternative possibili e trovare soluzioni di compromesso che ottimizzino entrambe le produzioni."*

"Il layout generale,è stato progettato tenendo conto delle dimensioni delle macchine agricole più ingombranti necessarie per la raccolta (ad esempio, una mietitrebbia con barra di taglio di 6 metri) e della loro accessibilità ai campi agricoli. Per quanto riguarda il posizionamento dei principali cavidotti e delle cabine di campo, è stata scelta la strategia di utilizzare lo stradone esistente centrale del lotto e di posizionare tutte le strutture lungo tale asse, in modo da agevolarne la manutenzione ed evitare l'introduzione di elementi estranei nell'ambiente agricolo che potrebbero interferire con le operazioni agricole".


L'idea progettuale proposta permetterà di proseguire l'attuale coltivazione del terreno a seminativo, grazie alle altezze dei pannelli pari a 5m dal terreno e all'interfilare di 16m che consentono sia il passaggio dei mezzi agricoli sia il passaggio di luce. Si ravvede qualche problematica inerente le polveri in fase di raccolta o ai trattamenti fitosanitari che si possono rendere necessari in quanto la

soluzione nebulizzata dall'atomizzatore, potrebbe depositarsi sui pannelli inficiando la produzione elettrica dei pannelli

Indubbiamente la scelta tecnologica e le caratteristiche dell'impianto permetteranno:

1. Un irraggiamento del terreno in termini di ore di sole/anno utile alla produzione;
2. L'eventuale posizionamento in orizzontale durante la trebbia del grano e della lenticchia.

Per quanto riguarda il mandorleto esistente, il sesto d'impianto è pari a 5x6m. e non verrà estirpato ma ridimensionato con potature di riforma e quindi di contenimento dovendo realizzare l'impianto agrivoltaico all'interno dello stesso frutteto. Tale potatura della chioma indubbiamente comporterà l'assenza o la scarsa produzione nei primi anni ma permetterà alle stesse di allargare le branche principali e captare più luce possibile. Anche per il mandorleto, le altezze dei pannelli e l'interfilare di 15m garantiranno il proseguimento dell'attuale conduzione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.



Una volta realizzato l'impianto agrivoltaico e per gli anni a seguire sulla superficie coltivata a seminativo si prevederà una graduale sostituzione delle colture erbacee con una a maggior reddito ossia colture legnose da frutto (mandorli e olivi) e l'introduzione di specie orticole vermine al di sotto dei tiranti dei pannelli posizionati sulle aree di più difficile utilizzo con i mezzi meccanici (si tratta di una piccola superficie 0,64 are).

Dal layout rappresentato (fig 16 della relazione agronomica) si osserva genericamente che filari di alberi saranno piantati al di sotto dei pannelli, ma non viene dettagliato il processo produttivo né la tipologia dello svolgimento delle operazioni colturali al di sotto dei pannelli.

Come indicato nelle Linee Guida agrivoltaico del 27.06.2022, un sistema agrivoltaico è un sistema complesso che integra attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area.

Nelle linee guida si individuano aspetti dell'impianto che definiscono i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare per rispondere alle finalità per cui sono realizzati.

REQUISITO A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico" quando il progetto è in grado di garantire la sinergica coesistenza tra continuità dell'attività agricola/pastorale e produzione energetica. Tale risultato si intende raggiunto quando la superficie destinata all'attività agricola è pari almeno al 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico e la superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR) è inferiore al 40%.

Non è stata condotta una attività di verifica sul rispetto delle percentuali dichiarate dal proponente.

REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e pastorali, grazie alle proposte colturali, alle diversità di coltivazione e attività connesse.

L'idea progettuale non prevede attività connesse tuttavia il modello di coltivazione e la tecnologia dell'impianto agrivoltaico proposto consente di ritenere che, l'installazione dell'impianto non andrà a compromettere l'attività agricola. È carente nella relazione specialistica una analisi dei costi e ricavi dell'attività agricola nel lungo periodo.

REQUISITO C: Adozione di soluzioni integrate innovative per l'impianto agrivoltaico con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.

TIPO 1) l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici.

TIPO 2) l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici.

TIPO 3) i moduli fotovoltaici sono disposti in posizione verticale. L'altezza minima dei moduli da terra non incide significativamente sulle possibilità di coltivazione.

L'impianto viene definito dal proponente del tipo avanzato (tipo 1).

REQUISITI D ed E: relativi a sistemi di monitoraggio aziendali circa la continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti e il monitoraggio dei parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti e valutazione dei parametri di risparmio idrico, recupero fertilità dei suoli, resilienza ai cambiamenti climatici). Tale requisito è previsto dal proponente in maniera generica attraverso la raccolta di dati nel tempo per la valutazione del mantenimento degli originali livelli di fertilità, biodiversità vegetale e animale della zona. Non emergono sistemi virtuosi da adoperare per risparmio idrico, recupero fertilità dei suoli, resilienza ai cambiamenti climatici.

CONCLUSIONI

Il progetto di impianto agrivoltaico Santa Barbara è situato a sud-ovest del Comune di Ruvo di Puglia, nella provincia di Bari, in località Lama Pagliara. L'estensione complessiva dei terreni in disponibilità della Santa Barbara Energia srl, è per la maggior parte destinata a seminativo e parzialmente a mandorleto. I terreni a seminativo, pari a 18,3 ha, sono coltivati a lenticchia e coincidono con l'area di intervento denominata CAMPO 2. I terreni a mandorleto hanno un'estensione di circa 2,5 ha e coincidono con l'area di intervento denominata CAMPO 1.

L'inquadramento cartografico delle aree occupate dall'impianto interessa particelle catastali afferenti ad un unico Foglio di mappa catastale n. 85 appartenente al Comune di Ruvo di Puglia, particelle n. 30,307,321,322,324,332,333,334 e particelle di proprietà di AQP n. 388,390,392,393. La connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale RTN avverrà su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Bari Ind/le 2 - Corato e interesserà diversi chilometri. Il cavidotto seguirà il tracciato del "Regio Tratturello Canosa Grumo e del Regio Tratturo Barletta Grumo e perciò l'area viene indicata come di alto potenziale archeologico.

Il progetto ricade in **Zona E3 – Rurale vincolata di interesse ambientale, ambito territoriale esteso (ATE) di tipo D**. Infatti, si colloca in una zona che possiede un valore ambientale e paesaggistico di pregio e tipico dell'area pedomurgiana ricca di masserie, di torri (si segnala Torre dei Guardiani centro di partenza per numerose escursioni del parco Alta Murgia e vie dell'acqua) e di aree boschive. L'area è adiacente all'area SIC ZSC/ZPS IT9120007 Parco Nazionale dell'Alta Murgia proclamata di recente Geoparco mondiale Unesco, senza però ricadere al suo Interno ed è invece ricompresa in area vincolata IBA (Important Bird Areas - IBA 135). Inoltre, sul lato ovest l'area di progetto si trova confinante con aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs 42/04). **L'area di progetto si colloca in aree non idonee FER** ed inoltre una piccola porzione dell'area di intervento situata a ovest è ricompresa e identificata come area sottoposta a vincoli statali D. Lgs. 42 /2004 decretati (vincoli ex artt. 136 e 157 fonte SITAP).

Il nuovo impianto agrivoltaico sarà composto da moduli fotovoltaici bifacciali al silicio, installati su strutture ad inseguimento di tipo biassiale ancorate nel terreno, con altezze dei pannelli pari a 5m dal terreno e l'interfilare di 16m.

L'idea progettuale non prevede attività connesse tuttavia il modello di coltivazione e la tecnologia dell'impianto agrivoltaico proposto consente di ritenere che, l'installazione dell'impianto non andrà a compromettere l'attività agricola.

L'impianto viene definito del tipo avanzato (tipo 1).

E' carente nella relazione specialistica una analisi dei costi e ricavi dell'attività agricola nel lungo periodo e non emergono sistemi virtuosi per risparmio idrico, recupero fertilità dei suoli, resilienza ai cambiamenti climatici.